



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia
**Istituto Comprensivo Statale "L. DA
VINCI"**



Via L. Da Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908

Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151

-UFA3PJ www.leolimbiate.edu.it mail

mbic8gc002@istruzione.it

mail mbic8gc8002@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER ALUNNI PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI (NAI)

approvato con delibera del Collegio dei docenti in data 08.05.2024

aggiornato con delibera del Collegio dei docenti in data 29.10.2024

Il presente documento, che è parte integrante del P.T.O.F., intende dare concreta attuazione alle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri” del febbraio 2014 e far propri gli ideali che hanno ispirato il Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee, il quale rileva che “La scuola deve svolgere un ruolo di primo piano nel creare una società indirizzata verso l'integrazione, poiché è la principale occasione, per i giovani provenienti dall'immigrazione e quelli del paese ospitante, di imparare a conoscersi e a rispettarci. L'immigrazione può essere un elemento che arricchisce l'esperienza educativa di tutti: la diversità linguistica e culturale può costituire una preziosa risorsa per le scuole.” (03.07.2008).

Il presente Protocollo contiene azioni condivise riguardanti l'accoglienza, l'iscrizione e l'inserimento degli studenti provenienti dall'estero ed in particolare dei neo-arrivati. L'elaborazione di un percorso formativo non può che essere personalizzata. Va posta sicuramente attenzione alla cultura di provenienza dei minori, nonché alle capacità e alle caratteristiche individuali di ciascuno di essi. Poiché il Protocollo è uno strumento di lavoro deve essere periodicamente integrato e rivisto sulla base di esperienze maturate o di variazioni organizzative e/o legislative sopravvenute.

Obiettivi

- definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri neoarrivati;
- favorire con interventi mirati il successo formativo di studenti stranieri;
- costruire un contesto inclusivo, favorevole all'incontro con altre culture e con le “storie” di ogni alunno;
- favorire la comunicazione e il coinvolgimento delle famiglie;
- promuovere la collaborazione fra scuola e territorio.



Azioni

Riguardano i seguenti ambiti:

- amministrativo e burocratico (iscrizione);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano come seconda lingua, piano di studio personalizzato, valutazione);

Azioni e finalità della Commissione Stranieri

La Commissione Stranieri dell'Istituto Comprensivo rappresenta un'articolazione del Collegio dei Docenti, da cui è eletta. In quanto tale,

- essa è rappresentativa dell'Istituto e costituita da docenti dei tre ordini di scuola;
- garantisce un raccordo in materia di Accoglienza e ha carattere progettuale;
- segnala l'impegno dell'Istituto in questo campo e l'assunzione collegiale di responsabilità;
- predispose test d'ingresso finalizzati a un efficace inserimento degli alunni neo-arrivati;
- organizza corsi di Italiano L2 su più livelli (alfabetizzazione di base, intermedio, avanzato);
- conduce l'analisi dei problemi e dei bisogni emersi nel corso dell'a.s. in funzione del successo formativo e del benessere degli alunni;
- effettua la ricerca di materiali didattici ed informativi consultabili dai docenti;
- si occupa della stesura e dell'eventuale revisione del Protocollo di accoglienza;
- gestisce il coordinamento degli insegnanti impegnati nell'alfabetizzazione;
- si occupa della presa visione e della divulgazione della normativa esistente tra i docenti dell'Istituto.



Fasi di attuazione del protocollo di accoglienza

1. Fase amministrativa

L'iscrizione costituisce per tutte le famiglie, sia italiane che straniere, un momento importante per effettuare una scelta rispondente alle esigenze formative dei propri figli. Pertanto, considerata la delicatezza della fase, l'iscrizione dell'alunno straniero richiede l'attivazione di un percorso di accoglienza. L'istituto prevede che il personale di segreteria gestisca le procedure di iscrizione e i documenti necessari alla medesima, consegna poi avvisi, moduli, note informative sulla scuola, possibilmente scritte nella lingua d'origine.

In caso di necessità, e laddove possibile, si prevede l'intervento di mediatori stranieri.

GLI UFFICI DI SEGRETERIA

- iscrivono i minori;
- raccolgono la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente) e/o le informazioni necessarie sulla base della modulistica predisposta;
- acquisiscono l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;
- forniscono ai genitori materiale bilingue, se presente, per una prima informazione sul sistema scolastico italiano;
- avvisano tempestivamente la Commissione Stranieri, al fine di definire l'incontro con la famiglia, eventualmente alla presenza di un mediatore linguistico-culturale;

MATERIALI

Moduli d'iscrizione, eventualmente in versione bilingue.



2. Fase comunicativo-relazionale

PRIMO INCONTRO CONOSCITIVO CON L'ALUNNO E CON LA FAMIGLIA

La Commissione Stranieri:

- raccoglie dalla segreteria informazioni sull'alunno, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia linguistica;
- effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere informazioni relative alla ricostruzione della biografia linguistica e del percorso scolastico del minore;
- valuta in forma preliminare le abilità, le competenze, i bisogni specifici di apprendimento e gli interessi dell'alunno neo-arrivato;
- presenta, a grandi linee, il modello formativo e il percorso educativo della scuola;
- articola il colloquio con l'alunno utilizzando, se necessario, anche tecniche non verbali e facilita la conoscenza della nuova scuola;
- somministra prove di ingresso per valutare le competenze linguistiche e disciplinari dell'alunno.

3. Fase didattico-educativa

1. L'INSERIMENTO NELLE CLASSI E IL PERCORSO SCOLASTICO

I minori comunitari e stranieri provenienti da scuole italiane sono iscritti all'anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all'iscrizione, a condizioni di parità con i minori italiani. Per quanto riguarda i minori provenienti dall'estero, invece, si applicano l'art. 45 del D.P.R. 394/99 e, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, l'art. 192 del D.Lgs. n. 297/1994. Nella nota n.465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell'Istruzione ha fornito importanti indicazioni in materia, distinguendo tra minori infrasedicenni e minori ultrasedicenni:

Per quanto riguarda i **minori infrasedicenni**, il Ministero ricorda che:

- a. qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora, secondo l'ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione, trova applicazione l'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, che stabilisce che: "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: **a)** dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella



corrispondente all'età anagrafica; **b)** dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; **c)** del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza; **d)** del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno." Già in precedenza, il Ministero dell'Istruzione aveva sottolineato come gli slittamenti di un anno su classe inferiore vadano ponderati con molta attenzione, in relazione ai benefici che potrebbero apportare, e sentita la famiglia. Il Ministero richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità che il Collegio dei docenti affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione a una classe diversa da quella corrispondente all'età anagrafica, **anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso.**

b. qualora gli studenti figli di cittadini comunitari residenti in Italia siano, secondo l'ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo d'istruzione, trova applicazione l'art.115 del D.Lgs. 297/94, il quale stabilisce che essi siano iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

2. DISTRIBUZIONE NELLE CLASSI

La normativa italiana prevede l'inserimento di tutti gli alunni nelle classi ordinarie, a prescindere dalla cittadinanza, dalle competenze linguistiche e da ogni altra circostanza, evitando l'istituzione di classi composte in misura predominante da stranieri. L'art. 45 del DPR 394/99 stabilisce infatti che "l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani" e che "il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi", specificando che "la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri" (co.3).

L'art. 115 del D.Lgs. 294/97 stabilisce inoltre che l'assegnazione alle classi degli alunni figli di cittadini comunitari residenti in Italia è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe. Come già ricordato, poi, la circolare del Ministero dell'Istruzione n.2 dell'8 gennaio 2010 sottolinea l'importanza che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e che sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%, salvo deroghe stabilite dalla competente autorità scolastica territoriale. La normativa vigente non consente l'istituzione di classi speciali separate di soli studenti stranieri neanche come fase transitoria. Tali norme, salvo le deroghe di cui al punto precedente, devono essere rispettate anche nei casi in cui l'iscrizione sia effettuata in corso d'anno o comunque oltre i termini previsti in generale per le iscrizioni scolastiche. È utile ricordare come il documento di



indirizzo del Ministero dell'Istruzione del 2007 "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" preveda l'*Inserimento nella scuola comune* come uno dei quattro principi generali per l'integrazione degli alunni stranieri nella scuola italiana, facendo riferimento da una parte al più generale principio dell'Universalismo e dall'altra al "riconoscimento di una valenza positiva alla socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la diversità".

3. CRITERI SPECIFICI PER ORDINE DI SCUOLA

Fatto salvo quanto espresso nei punti 1, 2 e 3, si indicano i criteri specifici di ogni grado di istruzione

A. SCUOLA DELL'INFANZIA

In rapporto all'alunno:

- a. età anagrafica;
- b. lingua madre.

In rapporto alla sezione:

- a. numero alunni
- b. tipologia alunni con disabilità presenti nelle sezioni
- c. numero alunni con BES e DSA
- d. situazione delle diverse sezioni da verificare con l'intersezione, con il referente di plesso e con il dirigente scolastico;
- e. risorse disponibili sulla classe;
- f. numero alunni NAI in ogni classe.

I criteri indicati in rapporto alla classe vengono interpretati in ordine di priorità (dalla lettera a alla f). In alcuni casi è possibile una deroga a tale graduatoria di parametri, ottenuto il parere favorevole del Collegio dei docenti.

B. SCUOLA PRIMARIA

In rapporto all'alunno:

- a. età anagrafica;
- b. ordinamento studi nel Paese di provenienza, titolo di studio posseduto e profitto globale;
- c. lingua madre;



- d. competenze linguistiche in italiano e matematica (da accertare tramite la somministrazione di prove di ingresso prestabilite e approvate dalla Commissione Stranieri).

In rapporto alla classe:

- a. numero alunni;
- b. tipologia alunni con disabilità presenti nelle classi;
- c. numero e tipologia alunni con BES e DSA;
- d. situazione delle diverse classi da verificare con l'interclasse, con il referente di plesso e con il dirigente scolastico;
- e. risorse disponibili sulla classe;
- f. numero alunni NAI in ogni classe.

I criteri indicati in rapporto alla classe vengono interpretati in ordine di priorità. In alcuni casi è possibile una deroga a tale graduatoria di parametri, ottenuto il parere favorevole del Collegio dei docenti.

Per l'accertamento del livello di acquisizione delle competenze linguistiche e disciplinari, si prevede la somministrazione all'alunno di prove di italiano e matematica adeguate alla classe d'inserimento. Tali prove vengono somministrate dagli insegnanti della classe di destinazione durante il periodo di osservazione iniziale (entro cinque giorni dall'avvenuta iscrizione). Gli insegnanti consegneranno le prove di accertamento al referente di plesso della Commissione Stranieri, il quale infine le depositerà, fatte le dovute valutazioni, in Segreteria.

Fatto salvo che, come da normativa, le sole competenze linguistiche non possono essere assunte quale giustificazione per un'eventuale retrocessione, **la Commissione**, vista la documentazione raccolta all'atto dell'iscrizione, valutati gli esiti delle prove somministrate, sentito il parere dei genitori, o su richiesta degli stessi, **può proporre al Collegio dei docenti di iscrivere l'alunno nella classe precedente a quella anagrafica.**

Ai fini dell'individuazione della sezione di inserimento si utilizzano, altresì, i seguenti criteri:

1. **Nella formazione delle classi prime** i bambini stranieri sono da assegnare in parti eque tra le classi, secondo la divisione maschi-femmine e secondo eventuali segnalazioni o quant'altro già vigente (difficoltà evidenziate, proposte da parte della scuola dell'infanzia...).
2. **A classi formate**, ovvero ad anno scolastico in corso, l'assegnazione di un nuovo arrivato è effettuata nella sezione con il minor numero di alunni, tenendo comunque conto dei criteri evidenziati nei punti b, c, d, e, f.
3. **In caso di parità di alunni**, il nuovo arrivato va inserito nella classe dove c'è stato il minor numero di variazioni.



4. **In caso di ulteriore parità di alunni e di variazioni, sia in entrata che in uscita**, il nuovo arrivato va nella sezione con il minor numero di stranieri.

5. **In caso di ulteriore parità si sorteggia fra le sezioni.**

Il Dirigente assegna, **su proposta della Commissione**, gli alunni alle classi nel rispetto dei suddetti criteri; eventuali deroghe avvengono per gravi motivazioni comunicate ai docenti interessati. Nelle due settimane successive all'inserimento si prevede un periodo di osservazione dell'alunno in situazione da parte dei docenti del Consiglio di classe, al fine di valutare l'efficacia del Protocollo di accoglienza e la proposta di assegnazione alla classe, ed avviare l'inserimento definitivo dell'alunno nella classe individuata.

C. SCUOLA SECONDARIA

In rapporto all'alunno:

- a. età anagrafica;
- b. ordinamento studi nel Paese di provenienza, titolo di studio posseduto e profitto globale;
- c. lingua madre;
- d. competenze linguistiche in italiano, matematica, inglese e/o francese (da accertare tramite la somministrazione di prove di ingresso prestabilite e approvate dalla Commissione Stranieri).

In rapporto alla classe:

- a. numero alunni;
- b. tipologia alunni con disabilità presenti nelle classi;
- c. numero e tipologia alunni con BES e DSA;
- d. situazione delle diverse classi da verificare con i docenti delle discipline di educazione, con il referente di plesso e con il dirigente scolastico;
- e. risorse disponibili sulla classe;
- f. numero alunni NAI in ogni classe.

I criteri indicati in rapporto alla classe vengono interpretati in ordine di priorità. In alcuni casi è possibile una deroga a tale graduatoria di parametri, ottenuto il parere favorevole del Collegio dei docenti.

Per l'accertamento del livello di acquisizione delle competenze linguistiche e disciplinari, si prevede la somministrazione all'alunno di prove di italiano, matematica, inglese e/o francese adeguate alla classe d'inserimento. Tali prove vengono somministrate dagli insegnanti della



classe di destinazione durante il periodo di osservazione iniziale (entro cinque giorni dall'avvenuta iscrizione). Gli insegnanti consegneranno le prove di accertamento al referente di plesso della Commissione Stranieri, il quale infine le depositerà, fatte le dovute valutazioni sulla base delle griglie già approvate dalla Commissione, in Segreteria.

Fatto salvo che, come da normativa, le sole competenze linguistiche non possono essere assunte quale giustificazione per un'eventuale retrocessione, **la Commissione**, vista la documentazione raccolta all'atto dell'iscrizione, valutati gli esiti delle prove somministrate, sentito il parere dei genitori, o su richiesta degli stessi, **può proporre al Collegio dei docenti di iscrivere l'alunno nella classe precedente a quella anagrafica.**

Ai fini dell'individuazione della sezione di inserimento si utilizzano, altresì, i seguenti criteri:

1. **Nella formazione delle classi prime** gli alunni stranieri sono da assegnare in parti eque tra le classi, secondo la divisione maschi-femmine e secondo eventuali segnalazioni o quant'altro già vigente (difficoltà evidenziate dalla scuola dell'infanzia).
2. **A classi formate**, ovvero ad anno scolastico in corso, l'assegnazione di un nuovo arrivato è effettuata nella sezione con il minor numero di alunni, tenendo comunque conto dei criteri evidenziati nei punti b, c, d, e, f.
3. **In caso di parità di alunni**, il nuovo arrivato va inserito nella classe dove c'è stato il minor numero di variazioni.
4. **In caso di ulteriore parità di alunni e di variazioni, sia in entrata che in uscita**, il nuovo arrivato va nella sezione con il minor numero di stranieri.
5. **In caso di ulteriore parità si sorteggia fra le sezioni.**

Il Dirigente assegna, **su proposta della Commissione**, gli alunni alle classi nel rispetto dei suddetti criteri; eventuali deroghe avvengono per gravi motivazioni comunicate alle docenti interessate. Nelle due settimane successive all'inserimento si prevede un periodo di osservazione dell'alunno in situazione da parte dei docenti del Consiglio di classe, al fine di valutare l'efficacia del Protocollo di accoglienza e la proposta di assegnazione alla classe, ed avviare l'inserimento definitivo dell'alunno nella classe individuata.

4. CONTINUITÀ

Prima dell'avvio dell'anno scolastico si ritiene utile un confronto fra:

- commissione formazione classi prime scuola secondaria/scuola primaria;
- docenti Commissione stranieri e intercultura/docenti Funzione Strumentale area raccordo e continuità.

Tale confronto ha lo scopo di aiutare l'individuazione della classe più idonea ad accogliere alunni stranieri, soprattutto se neoarrivati.



5. ITALIANO L2

L'insegnante referente per la Commissione Stranieri organizza e coordina i percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana come lingua seconda attivati nei diversi ordini di scuola. Essi sono destinati ad alunni stranieri neoarrivati e ad alunni stranieri di recente immigrazione che presentano difficoltà di espressione nella lingua italiana. Pertanto sono articolati su differenti livelli tenendo conto delle competenze di partenza degli alunni.

In tutti i gradi d'istruzione dell'Istituto è prevista l'attivazione obbligatoria di un percorso di alfabetizzazione di base (**Fase 1 di avvio A0/A1**) all'inserimento degli alunni, da declinarsi in base alle esigenze dei diversi livelli scolastici. Per la scuola primaria e la scuola secondaria, laddove possibile e compatibilmente con le risorse assegnate, è prevista la progressiva attivazione del secondo (**Fase 2 di ponte**) e del terzo livello (**Fase 3 di partecipazione al curriculum comune**), da intendersi anche in senso complementare e/o continuo (gli alunni neoarrivati immessi in una classe primaria seguiranno, giunti alla scuola secondaria, i corsi di alfabetizzazione relativi al proprio livello di competenza, che non necessariamente corrisponde al livello iniziale):

FASE 1 di avvio (A0/A1); italiano per comunicare, lettura/scrittura (ITALBASE); approccio "figurativo e didascalico" alle discipline.

Corsi attivati:

- CORSO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE - BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) essenziali per la piena valorizzazione personale ed interpersonale all'interno del locus scolastico

FASE 2 di ponte (A2-B1); italiano per studiare (ITALSTUDIO); selezione e riduzione di contenuti disciplinari; testi "semplici, ad alta comprensibilità", glossari in L1. Moduli laboratoriali e/o doposcuola.

Corsi attivati:

- CORSO DI ALFABETIZZAZIONE di ITALIANO B1 PER LO STUDIO - CALP (Cognitive Academic Language Proficiency). Metacompetenze legate alla lingua dello studio delle varie discipline e familiarizzazione con le microlingue e i vari linguaggi disciplinari.

FASE 3 di partecipazione al curriculum comune (B1-B2); la facilitazione sui testi di studio delle discipline. Adattamento del programma e/o doposcuola. .

Corsi attivati (il percorso si concluderà entro la fine del primo quadrimestre):

- CORSO DI ALFABETIZZAZIONE di ITALIANO B2 PER LO STUDIO - CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) metacompetenze legate alla lingua dello studio delle varie discipline e familiarizzazione con le microlingue e i vari linguaggi disciplinari.



Tempo di apprendimento:

- da 2 mesi a 1 anno per la lingua della comunicazione (ITALBASE)
- dai 2 ai 5 anni per la lingua dello studio (ITALSTUDIO).

6. LA VALUTAZIONE

L'art. 1, co. 9 del D.P.R. 122/2009 stabilisce che “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.” Importanti indicazioni sono state fornite dal Ministero dell'Istruzione, nelle Linee Guida del 2006: “La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neoarrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla **necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento**. [...] Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”.

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.

Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L. 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione. Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia



la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso. È fondamentale privilegiare la **valutazione formativa**, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell’impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate. Agli allievi stranieri neo-arrivati dovrebbero essere riconosciute, valorizzate e adeguatamente valutate le conoscenze in L1, maturate nel percorso scolastico pregresso nel Paese d’origine e auspicabilmente verificate da un docente del team in collaborazione con un mediatore. Il fatto che non conoscano l’italiano non significa che non sappiano nulla: non sono allievi “vuoti” di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per esprimere ciò che sanno e che sanno fare (conoscenze e abilità).

Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- il percorso scolastico pregresso;
- la motivazione ad apprendere;
- la regolarità della frequenza;
- l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche;
- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Nell’ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare: prove oggettive, vero-falso, scelta multipla con una sola risposta, scelta multipla con più risposte, completamento, tempi di svolgimento più lunghi, possibilità di consultare testi. Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che potrebbero contribuire, assieme alle misurazioni rilevate dal docente curricolare, a fornire



materiale per una valutazione completa in italiano, intesa come materia curricolare; è altresì indispensabile tener conto delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO

L'adattamento del programma si concretizza nella definizione da parte del team dei docenti di classe di un **Piano di Studi Personalizzato** (di seguito **PSP**) che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. La durata dell'adozione del PSP è estremamente personale, varia in base ai progressi dell'alunno/a; in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. Il PSP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline. Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1^o quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali. Si ritiene necessario, per gli alunni provenienti da paesi che non utilizzano alfabeti con sistema di scrittura a caratteri latini, la sospensione temporanea della seconda lingua comunitaria per il 1^o quadrimestre.
3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
4. è anche da considerare l'opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal PTOF per l'anno frequentato dallo studente neoarrivato in Italia (NAI), per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso che lo studente frequenta. Il team dei docenti di classe concorda, condivide e stende il PSP **entro due mesi** dall'inizio della frequenza scolastica, aggiornabile in base ai bisogni formativi dell'allievo. La stesura del PSP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi essenziali delle discipline. La realizzazione del PSP si concretizza anche attraverso l'attivazione di laboratori, interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi aperte, percorsi integrati tra ordini di scuola diversi e in collaborazione con il territorio.



SCHEMA DI SINTESI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

VALUTAZIONE INTERMEDIA		
<p>Piano personalizzato con differenziazione in tutte o alcune discipline</p> <p>Possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare; - sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (D.P.R. 89 art.5 comma 10) 	<p>Ipotesi A: Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa. Nel documento di valutazione del I° quadrimestre va riportata la seguente formula: <i>“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.</i></p>	<p>Ipotesi B: Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato. Nel documento di valutazione va riportata la seguente formula: <i>“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.</i></p>
<p>Piano comune alla classe senza differenziazione</p>	<p>Ipotesi A: Valutazione non personalizzata e quindi giudizio di ammissione/non ammissione sulla base degli obiettivi di apprendimento raggiunti.</p>	
VALUTAZIONE FINALE		
<p>Piano personalizzato con differenziazione in tutte o alcune discipline</p>	<p>Ipotesi A: Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato. Nel documento di valutazione va riportata la seguente formula: <i>“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.</i></p>	
<p>Piano comune alla classe senza differenziazione</p>	<p>Ipotesi A: Valutazione non personalizzata e quindi giudizio di ammissione/non ammissione sulla base degli obiettivi di apprendimento raggiunti.</p>	



SCUOLA PRIMARIA

La normativa prevede che i minori con cittadinanza non italiana, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/99, art.45). È tuttavia possibile, in relazione al livello di competenza linguistica in L2 dei singoli alunni stranieri, prevedere un adattamento dei programmi di insegnamento e, di conseguenza, dei criteri di valutazione. Le misure dispensative adottate devono avere carattere transitorio (in quanto subordinate ai progressi nell'acquisizione della L2) e attinente aspetti didattici.

Per l'adozione dei criteri di valutazione degli alunni stranieri sono individuati i seguenti due casi:

A. ALUNNO STRANIERO NEOARRIVATO

Iscritto per la prima volta ad inizio anno o in corso d'anno

Considerata la priorità dell'apprendimento della lingua italiana:

- si prevede la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline oggetto di valutazione in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
- si prevede l'adozione di prove di verifica appositamente predisposte;
- in sede di verifica è fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi in divenire, tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate;
- è indispensabile tener conto dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 e delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe;
- **è possibile sospendere la valutazione di alcune materie ed esprimere la valutazione per quelle di carattere pratico-laboratoriale, nel primo o nel secondo quadrimestre**, a seconda del periodo di arrivo dell'alunno:
 - a. nel documento di valutazione va riportato (solo per le discipline temporaneamente sospese): *La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana;*
 - b. nel documento di valutazione va riportato (solo per le discipline oggetto di valutazione): *La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana;*



B. ALUNNO STRANIERO NON NEOARRIVATO

Nel I e nel II quadrimestre: la normativa prevede che i minori con cittadinanza non italiana, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/99, art.45).

La Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali anche quelli derivanti dallo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La successiva CM 8/2013 specifica che, ove necessario, siano predisposti interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua italiana e che, **in via eccezionale**, si ricorra alla formalizzazione di un Piano Didattico Personalizzato.

I casi in cui ciò sia possibile sono (oltre al già citato caso degli alunni stranieri neoarrivati):

- alunni stranieri provenienti da paesi di lingua non latina;
- alunni stranieri per i quali siano chiamate in causa altre problematiche.

Pertanto, un team di classe, qualora abbia un alunno che rientri in una (o più) di queste casistiche, può decidere di predisporre un PDP in cui definire i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo formativo del ragazzo.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Per l'adozione dei criteri di valutazione degli alunni stranieri sono individuati i seguenti casi

A. ALUNNO STRANIERO NEOARRIVATO

Iscritto per la prima volta ad inizio anno o in corso d'anno

Nel I quadrimestre, considerata la priorità dell'apprendimento della lingua italiana:

- si prevede la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti al momento valutati inaccessibili all'alunno da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali (solo nel I quadrimestre);
- si prevede la sospensione automatica dello studio della seconda lingua straniera per gli alunni provenienti da paesi non utilizzanti sistemi di scrittura a caratteri latini e la sua sostituzione con l'insegnamento della lingua italiana (solo nel I quadrimestre). Per alunni provenienti da paesi utilizzanti sistemi di scrittura a caratteri latini il consiglio di classe delibera la sospensione del medesimo insegnamento laddove lo ritenga opportuno;
- si prevede la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline oggetto di valutazione sin dal I quadrimestre in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine).



Rientrano in queste discipline quelle avente carattere eminentemente pratico-laboratoriale e l'eventuale lingua straniera conosciuta (in quanto L1);

- si prevede l'adozione di prove di verifica appositamente predisposte;
- in sede di verifica è fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi in divenire, tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate;
- per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 (che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare) e delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe;
- **è possibile sospendere la valutazione di alcune materie ed esprimere la valutazione per quelle di carattere pratico-laboratoriale, solo nel primo quadrimestre**, a seconda del periodo di arrivo dell'alunno:
 - a. nel documento di valutazione del **I quadrimestre** va riportato (solo per le discipline temporaneamente sospese): *La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.*
 - b. nel documento di valutazione del **I quadrimestre** va riportato (solo per le discipline oggetto di valutazione): *La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.*

Nel II quadrimestre la normativa prevede che i minori con cittadinanza non italiana, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/99, art.45). È tuttavia possibile, in relazione al livello di competenza linguistica in L2 dei singoli alunni stranieri, prevedere un adattamento dei programmi di insegnamento e, di conseguenza, dei criteri di valutazione. Le misure dispensative adottate devono avere carattere transitorio (in quanto subordinate ai progressi nell'acquisizione della L2) e attinente agli aspetti didattici.

B. ALUNNO STRANIERO NON NEOARRIVATO

Nel I e nel II quadrimestre: la normativa prevede che i minori con cittadinanza non italiana, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/99, art.45).



ALUNNO STRANIERO ARRIVATO A FINE ANNO SCOLASTICO

Scuola primaria e Scuola Secondaria I grado

Il Team dei docenti/Consiglio di classe predisponde un Progetto di Accoglienza sulla base delle risorse disponibili, finalizzato all'acquisizione della lingua della comunicazione, ad un positivo inserimento nel contesto classe e/o al recupero dei prerequisiti disciplinari, così da facilitare la prosecuzione del percorso formativo dell'alunno durante il successivo a.s.

Ai fini della valutazione finale si richiamano l'art. 11, comma 1 del D.Lgs 59/2004 e l'art. 2, comma 10 del DPR 122/2009: ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti, **a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa**. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Questo significa che l'Istituto, per delibera del Collegio Docenti, prevede la possibilità di ammissione allo scrutinio finale degli alunni stranieri iscritti alla fine dell'a.s., purché sia possibile procedere alla valutazione dell'alunno nelle singole discipline.

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO (eventuale esonero dalla seconda lingua comunitaria)

L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: "Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3); [...] è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9, 31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a [...] considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11, 1); [...] gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)".

La Circolare n. 48 del 31/05/2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente", a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che "[...] resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti



che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame”.

Una problematica più specifica e limitata, posta da alcune scuole particolarmente interessate da processi immigratori, riguarda le procedure da adottare, in sede d'esame, nei confronti degli studenti neo immigrati che, in applicazione del D.P.R. 89 art.5 comma 10, hanno svolto attività di potenziamento dell'Italiano come L2 in sostituzione della seconda lingua comunitaria. Su questo punto specifico si scontrano da un lato la necessità di adeguare le prove d'esame alla programmazione delle attività individualizzate effettivamente e legittimamente svolte, dall'altro la necessità di corrispondere ad un profilo di correttezza formale delle prove d'esame che non prevede, nemmeno per gli alunni DSA, se non in casi particolari, l'esonero o la dispensa dal sostenere alcuna delle prove previste. Oltretutto, in questo caso, si determinerebbe un ulteriore problema di legittimità conseguente al fatto che nel computo della media delle prove scritte alcuni studenti avrebbero una prova in meno.

Si precisa, quindi, che la sostituzione delle due ore di seconda lingua comunitaria con attività di potenziamento della lingua italiana deve avere carattere transitorio, in modo da permettere agli alunni stranieri di sostenere l'Esame come gli altri, nel rispetto, comunque, dei percorsi didattici specifici.

L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PSP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

LE PROVE D'ESAME

È opportuno contemperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali. Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) sia orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero;
- nel corso delle prove prevedere, se inserito nel PTOF d'Istituto, la presenza di un mediatore linguistico.

